



ACLI APS

Nota in merito alla Legge Costituzionale

“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale di istituzione della Corte disciplinare”

Premessa

Il **tema della giustizia** occupa uno spazio rilevante nell’azione sociale delle Acli che la declinano come priorità politica non tanto e non solo per le correlate necessità di riforma della procedura o di un determinato istituto, ma come **esigenza di tutela degli interessi rilevanti dei cittadini e dei lavoratori contro eventuali soprusi**, incoraggiando progetti, pratiche ed iniziative per lo sviluppo di una **cultura diffusa della legalità, del rispetto del prossimo, dell’ambiente che ci circonda e della coesione sociale**. Le Acli, d’altronde, operano per la creazione di **una società più equa e più giusta**, sostenendo i diritti dei lavoratori e dei cittadini, anche attraverso servizi mirati di informazione, consulenza ed assistenza.

Il **sistema della giustizia**, per le Acli, è lo strumento - composto da norme, regole, organi - volto a garantire equità e una sana convivenza civile nella società e, al contempo, a **tutelare i diritti delle persone**, specialmente quelle più bisognose di tutela, **nel rispetto dei doveri collettivi**, ivi compresi anche quelli “inderogabili di solidarietà” che ci ricorda la nostra Costituzione.

Per le Acli, quindi, **ogni intervento di riforma della giustizia in Italia dovrebbe tenere come stella polare l’interesse dei cittadini e dovrebbe tentare di rispondere ad esigenze reali di tutela, di accesso alla procedura, di certezza del diritto, di ragionevole durata dei processi**.

L’impatto della riforma sulla Costituzione

La riforma in esame interviene **su 7 articoli** del Titolo IV della Parte II della Costituzione, introducendo modifiche puntuali o sostituendo quasi completamente le singole disposizioni. Si tratta di modifiche che, complessivamente, incidono sull’assetto organizzativo e sulla differenziazione di funzioni in seno all’ordine giudiziario, dividendo in 3 organi distinti l’organizzazione e le funzioni dell’attuale CSM.

Per una più agevole comprensione e lettura, riportiamo qui, evidenziate in rosso, le modifiche conseguenti degli articoli interessati della Carta, predisponendo una tabella con testo a fronte per i casi di modifica integrale o di sostituzione complessiva della disposizione oggetto dell’intervento.

Art. 1 - Modifica all’articolo 87 della Costituzione

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [cfr. art. 74 c.1].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [cfr. art. 61 c.1].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [cfr. art. 71 c.1].

Promulga le leggi [cfr. artt. 73, 74, 138 c.2] ed emana i decreti aventi valore di legge [cfr. artt. 76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [cfr. artt. 75, 138 c.2].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [cfr. art. 80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [cfr. art. 104 c.2] **giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente**.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 2 - Modifica all'articolo 102 della Costituzione

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. 108], **le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti**.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [cfr. art. 25 c.1]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [cfr. VI].

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 104 della Costituzione

<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura [cfr. artt. <u>105</u>, <u>106 c.3</u>, <u>107 c.1</u>] è presieduto dal Presidente della Repubblica [cfr. art. <u>87 c.10</u>].</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>	<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p>
--	--

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. [55 c.2](#)] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 105 della Costituzione

<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [cfr. artt. 106, 107].</p>	<p>Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.</p> <p>La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e</p>
--	---



requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni.

L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.



Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 106 della Costituzione

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario [cfr. art. [108](#)] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura **giudicante** possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, **magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni** e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 6 - Modifica dell'articolo 107 della Costituzione

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del **rispettivo** Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



Art. 7 - Modifica dell'articolo 110 della Costituzione

Ferme le competenze **di ciascun** Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [*cfr. art. 107 c.2*] l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

La legge costituzionale si conclude con alcune disposizioni transitorie (**Art. 8**) che stabiliscono un meccanismo di adeguamento differito dell'ordinamento alla nuova disciplina costituzionale. Essa prevede anzitutto che le leggi concernenti il Consiglio superiore della magistratura, l'ordinamento giudiziario e la giurisdizione disciplinare siano armonizzate alle innovazioni introdotte dalla legge costituzionale entro il termine perentorio di un anno dalla sua entrata in vigore, imponendo così al legislatore ordinario un obbligo di tempestivo riassetto normativo. Contestualmente, si dispone che, sino all'adozione e all'operatività delle nuove leggi di adeguamento, continui a trovare applicazione la normativa previgente, la quale resta transitoriamente efficace nelle materie coinvolte. La clausola assicura continuità dell'ordinamento e impedisce soluzioni di vuoto normativo, garantendo che la nuova disciplina costituzionale entri nella pienezza dei suoi effetti solo all'esito del necessario coordinamento con la legge ordinaria.

La posizione di chi sostiene il “Sì”

Coloro che sono favorevoli al “Sì” (ossia a confermare la riforma costituzionale così come approvata dalle Camere) sostengono che la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri costituisce il presupposto strutturale per garantire la terzietà del giudice, considerata la prima e fondamentale garanzia di libertà del cittadino. L'attuale appartenenza di giudici e PM al medesimo ordine giudiziario, con condivisione di percorsi di carriera, valutazioni e organo di autogoverno, viene ritenuta da chi sostiene la necessità di questo intervento (come l'Unione delle Camere Penali) causa di un'intrinseca promiscuità funzionale che compromette — almeno sul piano sistematico e percettivo — la piena autonomia e indipendenza dell'organo giudicante. La riforma proposta mira, dunque, a distinguere ruoli e carriere pur mantenendo un'unica giurisdizione al servizio della collettività, chiarendo l'assetto istituzionale in coerenza con un modello di Stato di diritto liberale. Secondo l'argomentazione di chi sostiene la riforma, la separazione delle carriere è inoltre condizione necessaria per dare effettività ai principi del giusto processo: solo la parità delle parti nel contraddittorio accusatorio consente che la verità processuale emerga dal confronto e non da dinamiche di autorità interne al medesimo ordine giudiziario. Ciò collocerebbe – a parer loro - la riforma nel solco di un'evoluzione ordinamentale già compiuta in pressoché tutte le democrazie europee e occidentali, verso le quali l'Italia viene descritta come in ritardo, mantenendo un “anomalia” istituzionale priva di giustificazione sistematica.

I sostenitori del “Sì” insistono anche sulla dimensione della fiducia democratica: una giustizia percepita come chiusa, autoreferenziale o intimidatoria perde credibilità e con essa la legittimazione agli occhi dei cittadini. La separazione delle carriere, in questo senso, è presentata come strumento di maggiore trasparenza e di riavvicinamento della giurisdizione alla società,

rafforzando al contempo l'indipendenza del giudice da condizionamenti politici, ideologici o "di corrente", in modo da preservarne la funzione di garanzia.

In tale prospettiva si colloca anche la proposta di un "sorteggio" per la scelta dei componenti dei Consigli Superiori, quale tentativo per superare le degenerazioni del correntismo che influenzano nomine e carriere, restituendo all'organo di autogoverno la sua natura costituzionale di garante e non di centro di potere interno. Centrale rimane, al contempo, la figura del Presidente della Repubblica, che la riforma vuole mantenere come garante supremo dell'equilibrio istituzionale, ponendolo alla guida di entrambi i Consigli Superiori per assicurare unità e coerenza del sistema. A completamento del disegno riformatore, la riforma propone l'istituzione – come abbiamo visto - di una Alta Corte disciplinare autonoma, distinta dagli organi di governo delle carriere, affinché la responsabilità dei magistrati sia accertata con criteri di terzietà, trasparenza e imparzialità, nel rispetto del principio secondo cui nessuno — men che meno chi amministra giustizia — può ritenersi sottratto alla legge. L'intera riforma, dal punto di vista dei sostenitori del "Sì", viene qualificata, insomma, non come conflitto tra poteri, ma come una "battaglia di libertà", coerente con i principi costituzionali e volta a restituire credibilità, autorevolezza e trasparenza alla giurisdizione nell'interesse della collettività.

La posizione di chi sostiene il "No"

La legge costituzionale di riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione ed in particolare degli articoli da 102 al 110, rubricato *"Norme in materia di ordinamento giurisdizionale di istituzione della Corte disciplinare"*, in questo senso, ci sembra invece inseguire **una "bandiera politica"** che viene da lontano, ma senza intercettare né un bisogno reale del Paese e dei cittadini né tantomeno produrre effetti rilevanti sulla vita delle persone.

La "riforma", infatti, con l'obiettivo di separare le "carriere" della magistratura "giudicante" e quella "requirente", sembrerebbe orientata solo ad introdurre due diversi Consigli Superiori della Magistratura, uno per quella giudicante e uno per quella requirente, la modifica del sistema elettivo di questi (con un potenziamento della componente individuata tramite sorteggio a fronte di un particolare "semi-sorteggio" per la componente individuata dal Parlamento, dunque dalla politica, attraverso un listino¹) e la creazione di un'Alta Corte che si occupi della giurisdizione disciplinare (funzione oggi esercitata da una sezione speciale dell'unico CSM).

La *ratio* dell'intervento, a detta degli stessi promotori e sostenitori della riforma, sarebbe quella di arginare o comunque contrastare un possibile *vulnus* al c.d. "giusto processo" e, in particolare, ai principi di terzietà ed imparzialità del giudice, favorendo – in ultima sede – "una giustizia più efficiente". L'appartenenza del magistrato requirente e di quello giudicante allo stesso organo (e allo stesso ordine?) giudiziario, e la conseguente stretta relazione tra i due, costituirebbe, in qualche

¹ I cui limiti numerici e le modalità operative possono essere definiti da legge ordinaria e, pertanto, in potenza, essere composto dal numero stesso di figure necessarie alla composizione degli organi, rendendo del tutto irrilevante il ricorso allo stesso sorteggio.

modo, secondo questa ricostruzione teorica, un **condizionamento** per il **giudice**. Quest'ultimo sarebbe infatti portato a sentire una maggiore vicinanza con la pubblica accusa a svantaggio della difesa.

Ora, posto che **il numero di passaggi di funzione da giudicante a requirente e viceversa risulta essere**, negli ultimi anni, **davvero esiguo** in percentuale (meno del 2%) ed in numeri assoluti² e che, in particolare, dopo la riforma Cartabia – che ha ridotto la possibilità per i magistrati di richiedere questo “mutamento di funzioni” ad una sola volta – questi sono ulteriormente diminuiti sotto l’1%, risulta difficile, se non impossibile, immaginare che un intervento di questo tipo possa rispondere ad un’esigenza urgente del sistema della giustizia o apportare un reale beneficio alla vita delle persone o finanche ad un rinvigorimento del c.d. “giusto processo”.

Come già sottolineato dal CSM, peraltro, i magistrati comunque continuerebbero a far parte dello stesso ordine giudiziario e, pertanto, **non si comprende** come la separazione delle carriere potrebbe costituire un “**rimedio**” alla **presunta vicinanza fra organo requirente e organo giudicante**, dal momento che la natura dell’accusa rimarrebbe pubblica e i magistrati continuerebbero a far parte dello stesso ordine.

La riforma non sembrerebbe raggiungere neppure gli obiettivi sperati ma parrebbe solo in grado di complicare il sistema dell’organizzazione della giustizia a livello apicale e di duplicare gli organismi preposti e, di conseguenza, i costi per la fiscalità generale⁴. **Gli effetti sembrerebbero circoscritti ad un ambito davvero ristretto e privo di reali impatti sulla vita delle persone.**

Secondo molti osservatori, poi, il rischio è che il pubblico ministero possa diventare una sorta di figura subordinata ai voleri del Governo. I casi negli **altri Paesi dell’Unione Europea** dove vi è la separazione delle carriere – per esempio, in Francia – lo dimostrano: spesso, il pubblico ministero viene nominato dal Ministero della Giustizia e riceve dall’esecutivo direttive e indicazioni su come esercitare la sua funzione⁵. Va detto: questa previsione non è contenuta nel

² In base ai dati dello stesso Csm, infatti, tra il 2015 e il 2024 in totale ci sono stati 362 cambi di funzioni da giudicante a requirente, mentre ce ne sono stati 215 che hanno fatto il percorso inverso. Per il solo 2024, su oltre 8.800 magistrati in servizio, **42 hanno fatto il passaggio: ovvero, lo 0,48%**.

³ Il 23 luglio 2024, in un’audizione durante l’esame della riforma sulla separazione delle carriere alla Camera, la prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano ha sostenuto (min. 1:48:05) che «*in seguito alle modifiche del 2022, di fatto la strada del pubblico ministero e quella del giudice si sono allontanate professionalmente*», tanto che, «*negli ultimi cinque anni è pari allo 0,83 per cento la percentuale di pubblici ministeri che sono passati a funzioni giudicanti e allo 0,21 per cento la percentuale dei giudici che sono passati a funzioni requirenti*».

⁴ L’attuale assetto organizzativo (con un unico CSM) vedrebbe, di fatto, una triplicazione (2 CSM e un’Alta Corte Disciplinare) con conseguente aggravio sulla fiscalità generale per quanto attiene i costi di funzionamento, indennità di seduta per i componenti (magistrati e laici), assegni per i componenti laici, segreteria etc. Considerando che al momento il CSM cuba più di 40 milioni di euro all’anno (42 milioni circa secondo il bilancio 2022), tale spesa verrebbe ragionevolmente triplicata.

⁵ G. Merlo, «Velocizza i processi? Elimina le correnti? Sottopone i pm al governo? La riforma della giustizia in 14 risposte», *Domani*, 14 novembre 2025.



testo della riforma, ma è una tendenza che non possiamo non prendere in considerazione. **Questo, sì, inficerebbe davvero la terzietà del giudice.**

Un tentativo, graduale, di “smantellare” l’assetto costituzionale e di “snaturare” il ruolo del PM

A ben vedere, poi, questo tentativo di riforma di uno dei poteri dello Stato e di un pilastro portante dell’assetto che i costituenti avevano voluto disegnare per la nostra Repubblica, si colloca in un solco che non può non destare qualche perplessità e preoccupazione.

Guardando, infatti, con attenzione al disegno che si sta delineando attraverso i singoli interventi di riforma costituzionale proposti da questo governo – si pensi alla c.d. autonomia differenziata; al c.d. premierato; alla proposta di riforma, all’esame alle Camere, della Corte dei Conti⁶; ora alla riforma della Magistratura – non può non venire il dubbio che ci si stia effettivamente trovando innanzi a un progressivo e graduale smantellamento di tale assetto o quanto meno un allentamento “delle viti e dei bulloni” che quell’assetto legano e tengono in piedi.

In particolare, la riforma in esame sembra aprire ad uno **“snaturamento”** – seppur tendenziale e non immediato - **delle funzioni del Pubblico Ministero** che, nell’impalcatura costituzionale originaria e nella sua evoluzione dell’ordinamento penalistico, rappresentava e rappresenta comunque un rappresentante, comunque, di un’esigenza “pubblica” di giustizia, incaricato com’è di ricostruire tutta la verità ed i fatti. Non è e non può essere un mero accusatore, equiparato al “difensore”, ossia all’avvocato, nei suoi rapporti col giudice. Nella fase delle indagini preliminari, infatti, il PM continua ad avere l’obbligo di indagare a tutto tondo, cercando (e depositando) tutto il materiale probatorio raccolto, comprese le prove a favore dell’indagato; l’avvocato, invece, può svolgere indagini difensive con poteri evidentemente molto inferiori rispetto a quelli del PM, ma può tacere prove acquisite che danneggerebbero il suo cliente.

La riforma lascia i poteri del PM sostanzialmente invariati, ma – va detto - la nuova figura “requirente” risultante dalla riforma costituzionale, separata – ed isolata - dal giudice “giudicante”, potrebbe correre il rischio di perdere i suoi connotati di garante dei diritti di tutti e di diventare esclusivamente un organo di accusa con enormi poteri di indagine, sbilanciato verso il momento delle indagini e proiettato verso la polizia giudiziaria.

Nessun impatto sulle reali criticità del sistema della giustizia

A nostro parere, **vi sono temi più urgenti e rilevanti in relazione alla giustizia** che questa riforma non affronta né prende in considerazione: l’accesso alla tutela dei diritti, spesso resa difficile dai costi ed oneri della procedura; la ragionevole durata del processo; la regolamentazione dello strumento della carcerazione preventiva; la certezza del diritto; l’apporto delle nuove

⁶ Che, non va dimenticato, è organo di rilievo costituzionale disciplinato dagli artt. 100 e 103.



tecnologie al funzionamento del sistema della giustizia. Temi e questioni sui quali la nostra associazione sarebbe felice di poter dare un contributo in termini di riflessione e proposta.

Se si vuol agire concretamente sulla giustizia, occorre prendere in esame **i veri problemi che la affliggono**: occorre *accorciare i tempi per garantire la certezza del diritto* a cittadini e imprese e, per questo, servono *più risorse, personale qualificato e una decisa semplificazione burocratica, attraverso la digitalizzazione*. Non a caso, è su questi temi che ha insistito, nel corso degli anni, anche l'Unione Europea⁷.

D'altronde, stando all'ultimo c.d. "Quadro di valutazione UE sulla Giustizia"⁸, con 12,2 magistrati ogni 100mila persone nel 2022, il nostro Paese si piazza al **21esimo posto su 27 Paesi Ue**. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: da noi un processo penale dura 989 giorni, la media europea è di 390. Nel caso del processo civile la situazione peggiora ulteriormente: 2.031 giorni di media contro i 586 del resto d'Europa. Gli interventi introdotti in attuazione del PNRR – compresa la stessa riforma Cartabia – hanno dato un contributo in questo senso, ma siamo ancora lontani dall'obiettivo⁹.

Inoltre, le barriere di ingresso ed accesso alla giustizia per il cittadino rappresentano un forte vulnus al diritto alla difesa riconosciuto in Costituzione. I **costi elevati dei procedimenti** e la complessità delle normative limitano fortemente l'accesso dei cittadini alla giustizia. Un **procedimento civile può costare tra i 3.000 e i 5.000 euro**¹⁰: una cifra oggettivamente insostenibile per molti cittadini, considerando anche che le attuali soglie del gratuito patrocinio (ISEE sotto i 11.746 euro) sono così basse che escludono i cittadini con un reddito medio.

Niente di tutto questo troviamo nel testo della riforma della giustizia in esame. Si tratta, dunque, di una **riforma modesta e puntuale**, che incide ben poco sulla realtà e che comporta solo una maggiorazione dei costi senza alcun risultato effettivo. Nel merito, **il Governo sembra abbia, al contempo, sbagliato la diagnosi e la cura del problema**: non è la mancata separazione alla radice dell'inefficienza del sistema giudiziario italiano e – come abbiamo visto – non è certo questa riforma a poterla sanare.

⁷ C. Cottarelli, A. De Nicola, «Il virus della giustizia inefficiente», *La Stampa*, 5 giugno 2020.

⁸ Tutte le informazioni possono essere consultate [qui](#).

⁹ F. Scinetti, *I tempi della giustizia civile si sono ridotti... ma non abbastanza*, in OCPI, 2 maggio 2025.

¹⁰ Dei quali dai 43 ai 1686 euro solo di "contributo unificato", a cui vanno sommate le spese legali.



Conclusioni

Per i motivi sovraesposti, la legge costituzionale approvata dalle Camere – e che ora attende il referendum confermativo - non ci sembra rispondere alle esigenze dei cittadini e del Paese. Anzi, in prospettiva, potrebbe comportare il **rischio, come detto, di uno snaturamento delle funzioni del pubblico ministero e una progressiva delegittimazione della stessa indipendenza ed autonomia della magistratura**, che già, in questi anni, è stata toccata da riforme ed interventi legislativi puntuali, senza intervenire in alcun modo sulle criticità reali del nostro sistema della giustizia.

L'assenza di un *quorum* previsto per rendere valida la deliberazione (al contrario di quanto previsto per i referendum abrogativi) ci impone di prendere una posizione e di andare a votare.

Le ACLI, in conclusione, avendo discusso della riforma in occasione del Consiglio nazionale del 28 e 29 novembre 2025, così come esposto nella relazione del Presidente nazionale, ritengono **questa riforma inefficace ed inefficiente rispetto agli obiettivi che il legislatore si è posto** e foriera, al contempo, di **spese ulteriori (e non necessarie)** a carico della fiscalità generale e di **possibili rischi per una progressiva trasformazione e delegittimazione della magistratura**, pertanto parteciperanno al voto del prossimo referendum nell'intento di non confermare – e dunque abrogare – la legge costituzionale in esame, **aderendo ai comitati del “NO”**.